



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H
10149 Torino - Italia
10502170011
011/7576795
011/0704959
info@tharsos.it

NOTA DI APPROFONDIMENTO

INDENNITÀ DI QUARANTENA

Premessa

Il tema dell'indennità di quarantena è diventato, nel corso del mese di agosto, oggetto di approfondimento, anche giornalistico.

Per un corretto inquadramento ricordiamo che la quarantena è stata introdotta dal Decreto-legge n.18 del 17.03.2020, il cosiddetto "Decreto Cura Italia" emanato dal Governo Conte II; essa si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi (rif. FAQ Ministero della Salute).

La durata della quarantena è stata via via modificata dai disposti di legge ed oggi è funzione di due specifici parametri: vaccinazione e variante del Coronavirus. Essa in generale consiste di 10 giorni per chi non ha completato il ciclo vaccinale, ma scende a 7 giorni per chi, invece, ha completato il ciclo stesso.

Inquadramento normativo e messaggi INPS

Il già citato Decreto Cura Italia, all'art.26 comma 1 ha **equiparato il periodo trascorso in quarantena alla malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa.

È comunque importante ricordare che tale trattamento economico non spetta a *"chi continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio"* in smart working. Questo emerge chiaramente già dal messaggio INPS n.3653 del 09.10.2020 poiché, evidenzia l'Istituto, *"in tale circostanza non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione"*.

Il 6 agosto del 2021 l'INPS ha però emesso il nuovo messaggio n.2842, nel quale richiama ed amplia i contenuti del precedente messaggio n.1667 del 23.04.2021. In entrambi i messaggi l'istituto evidenzia **diverse criticità** relative alle modalità di erogazione dell'indennità di quarantena, in maniera più sfumata nel messaggio di aprile ma molto più chiaramente in quello di agosto.

L'indennità di quarantena e limiti di stanziamento

L'INPS nel messaggio n.2842/2021 ricorda che *"per quanto attiene alla tutela della quarantena è stato comunicato che l'Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia*

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H
10149 Torino - Italia
10502170011
011/7576795
011/0704959
info@tharsos.it

stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica".

L'Istituto sembra velatamente suggerire che la normativa, pur scritta con comprensibile rapidità durante le settimane più drammatiche dell'emergenza, di fatto ha portato a beneficiare del contributo anche soggetti per i quali non è stato possibile effettuare verifiche approfondite.

L'INPS continua ricordando che esiste l'obbligo perentorio per l'Istituto di **rispettare il limite di stanziamento** previsto, pari per il 2020 a 663,1 milioni di euro e che quindi *"si procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati"*.

Se la copertura **per il 2020** sembra essere garantita, **per il 2021** lo scenario è ben diverso; il messaggio infatti continua in maniera molto chiara: *"il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena"* e pertanto, *"salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso"*.

Occorre però precisare che queste criticità sono emerse unicamente in relazione all'equiparazione della quarantena alla malattia, così come indicato dall'art.26 comma 1 del Decreto Cura Italia.

"Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell'art.26", continua il messaggio dell'INPS, *"le indicazioni ricevute autorizzano l'Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione"*.

I casi conclamati di infezione da SARS-COV-2 in occasione del lavoro, quindi, **continuano ad essere coperti**.

La tutela dei lavoratori fragili

Notizie migliori per la quarantena dei lavoratori cosiddetti fragili.

Per questi, precisa L'INPS, per l'anno 2020 *"si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati"* sempre pari a 663,1 milioni di euro; per l'anno 2021, invece, *"visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021"*.

Per i mesi successivi e fino al 31 ottobre 2021, gli stessi lavoratori fragili potranno continuare a svolgere la propria *"prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"*.

Soluzioni possibili e scenari futuri

Dall'analisi della normativa e dei messaggi dell'Istituto previdenziale pare che gli scenari che si possono prospettare per i lavoratori siano sostanzialmente tre.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H
10149 Torino - Italia
10502170011
011/7576795
011/0704959
info@tharsos.it

La prima soluzione è ovviamente il ricorso al **lavoro da remoto**, che permetterebbe di coprire il periodo di quarantena.

Una seconda soluzione potrebbe essere la copertura, da parte del **datore di lavoro**, dei giorni di quarantena.

L'ultima ipotesi, invece, sarebbe quella di un vero e proprio **taglio dello stipendio**, a meno che il lavoratore non usi ferie o permessi.

Il tema è, come spesso accade per argomenti simili, al centro del dibattito tra il Governo e le parti sociali; i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil hanno recentemente chiesto al Ministro del Lavoro ed al Ministro dell'Economia un "**intervento normativo urgente**" per sanare la situazione.

Non è quindi escluso che a breve emergano elementi nuovi.

Per approfondire:

- Decreto Legge n.18 del 17.03.2020;
 - Messaggio INPS n.3653/2021
 - Messaggio INPS n.1667/2021;
 - Messaggio INPS n.2842/2021.
-